



CONVENZIONE TRA

La Regione del Veneto, con sede legale a Venezia, Dorsoduro, 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata "REGIONE", rappresentata dal dott. Santo Romano, in qualità di Direttore della Sezione Formazione

E

La Fondazione Centro Produttività Veneto, con sede legale a Vicenza, Via Eugenio Montale, 27 codice fiscale 02429800242, di seguito denominata "FONDAZIONE", rappresentata da, in qualità di

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione n. 183 del 27/02/2014 la Giunta Regionale ha concesso un contributo pubblico di Euro 40.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso se dovuto) alla predetta FONDAZIONE, a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'Edizione 2014 del "Festival Regionale delle Scuole di Ristorazione", in conformità al progetto presentato dalla FONDAZIONE all'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro con nota del 29/01/2014, acquisita al protocollo regionale n. 40604;
- la predetta Deliberazione ha demandato al Dirigente regionale della Sezione Formazione l'approvazione dello schema di convenzione e la successiva stipula della medesima;

- quanto sopra risulta parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

La FONDAZIONE si impegna a realizzare la V edizione del Festival, articolata nelle seguenti fasi operative, meglio descritte nel progetto presentato il 29/01/2014:

- Fase 1: Presentazione dell'iniziativa alle scuole e alle aziende produttrici;
- Fase 2: Selezione delle scuole e dei ristoranti;
- Fase 3: Gemellaggio tra istituti alberghieri veneti e prodotti tipici locali;
- Fase 4: Attività didattica sul prodotto tradizionale;
- Fase 5: Festival dei Prodotti Tradizionali Veneti;
- Fase 6: Comunicazione e divulgazione del progetto e pubblicazione finale;

Le attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto dal progetto.

ARTICOLO 2

La REGIONE si impegna a corrispondere alla FONDAZIONE l'importo di Euro 40.000 (inclusa IVA ed ogni altro onere, se dovuto) a favore della FONDAZIONE, a parziale copertura delle spese del progetto relative a:

- noleggi cucine e allacciamenti;
- allestimenti;

- costi di gestione, impianti, servizi di pulizie e smaltimento;
- promozione;
- organizzazione, segreteria, coordinamento, trasferte;
- costo dei prodotti, premi, trasporti scuole.

ARTICOLO 3

La FONDAZIONE comunicherà alla REGIONE l'avvio e la conclusione delle attività oggetto della presente convenzione e presenterà, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività:

- una relazione tecnica attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa;
- il relativo rendiconto finanziario di spesa, corredato da autocertificazione, ai sensi dell'art 47 del DPR n. 445/2000, che gli oneri sono pertinenti all'attività prevista.

L'attività si svolgerà nel corso del 2014.

ARTICOLO 4

Fatta salva la disponibilità di cassa, la REGIONE corrisponderà sul correlato capitolo di spesa l'importo complessivo sopra riportato, secondo le seguenti modalità e tempi:

- il 50% del suo ammontare, pari ad Euro 20.000,00 entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio delle attività;
- il saldo del restante 50% entro 90 giorni dalla presentazione della relazione tecnica e del rendiconto di cui all'articolo precedente, previa verifica, anche tramite campionamento, delle spese effettivamente sostenute, così come evidenziate al precedente articolo 2.

ARTICOLO 5

Ai fini di cui all'articolo precedente, la FONDAZIONE metterà a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per la rendicontazione da parte della REGIONE.

Fornirà inoltre alla REGIONE, se richieste, le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese del progetto.

La FONDAZIONE conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi, per almeno cinque anni 5 successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

ARTICOLO 6

Le parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal contratto con un preavviso di almeno 10 giorni.

La REGIONE si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienza, la REGIONE intimerà alla FONDAZIONE di adempiere a quanto necessario per il rispetto della presente convenzione.

Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la REGIONE a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 7

Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. C.p.c., da un collegio arbitrale composto

da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

ARTICOLO 8

Si dà atto che l'attività di gestione della FONDAZIONE costituisce esercizio di funzione pubblica; pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico della FONDAZIONE.

La presente convenzione, composta da n. 8 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero 3 pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto
Sezione Formazione
Dott. Santo Romano

Per la Fondazione
Centro Produttività Veneto
Dott.